

Nessuna misura di prevenzione può essere imposta a chi è assolto in sede penale

di **Leonardo Filippi**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 30.10.2024 (DEP. 10.12.2024), N. 45280
PRESIDENTE E. APRILE, RELATORE E.A. GIORDANO

Sommario. **1.** La tesi che consente la misura di prevenzione all'assolto. – **2.** Il malinteso senso di autonomia dell'azione di prevenzione. – **3.** Il principio di non contraddizione che "nol consente". – **4.** La lesione della presunzione di innocenza. – **5.** Conclusioni

1. La tesi che consente la misura di prevenzione all'assolto.

La Corte di cassazione ha pronunciato un'interessante sentenza sul tormentato tema delle misure di prevenzione e in particolare sui rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione.

Con questa pronuncia la Corte di cassazione rafforza l'indirizzo giurisprudenziale più garantista e di maggior buon senso.

Finora si registra, infatti, in giurisprudenza un contrasto in ordine alla formulazione del giudizio di pericolosità, presupposto per l'adozione delle misure di prevenzione e, come nel caso di specie, della confisca di prevenzione. Secondo un certo orientamento, tuttora in auge, premessa l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, il giudice potrebbe valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., qualora risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità¹.

¹ Cass., Sez. I, 7.1.2016, n. 6636; Cass., Sez. II, 13.4. 2023, n. 15704; Cass., Sez. II, 7.2.2022, n. 4191; Cass., Sez. II, 9.9. 2021, n. 33533; Cass., Sez. II, 17.7.2019, n.31549.

2. Il malinteso senso di autonomia dell'azione di prevenzione.

Tale indirizzo giurisprudenziale si nutre di un malinteso senso di autonomia tra l'azione di prevenzione e quella penale: infatti tale autonomia è chiaramente posta dall'art. 29 del "codice antimafia" soltanto tra l'esercizio dell'azione penale e quello dell'azione di prevenzione, nel senso che sullo stesso fatto è escluso l'effetto preclusivo del giudicato penale e il procedimento di prevenzione può iniziare sia in presenza, sia in assenza di un procedimento penale. Ma ben diversi sono i rapporti tra i due procedimenti, perché l'effetto vincolante del giudicato penale sullo stesso fatto non viene meno e impedisce che un fatto riconosciuto insussistente o non attribuibile all'imputato assolto, gli possa essere addebitato nel procedimento di prevenzione.

3. Il principio di non contraddizione che "nol consente".

D'altra parte, tale soluzione è imposta dal buon senso. E' ovvio infatti che, se un determinato fatto è stato valutato dal giudice penale, nel contraddittorio tra le parti, in un processo accusatorio, come inidoneo a supportare un giudizio di colpevolezza (o perché non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o perché difetta l'elemento psicologico), quello stesso fatto non può invece essere considerato dal giudice della prevenzione, in un procedimento inquisitorio non degno del nome di "processo", come sussistente e attribuibile oggettivamente e psicologicamente al proposto per la misura di prevenzione. È il principio aristotelico di non contraddizione, che permea l'ordinamento giuridico, che "*nol consente*".

E infatti, secondo la giurisprudenza più garantista, alla quale si richiama anche la sentenza in esame, il giudice della prevenzione, in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto per l'applicazione di misura di prevenzione, non può ritenere rilevanti, in base al principio della "valutazione autonoma", fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ².

4. La lesione della presunzione di innocenza.

La sentenza in oggetto sottolinea inoltre come attribuire valenza di pericolosità nel giudizio di prevenzione a fatti ritenuti con sentenza penale irrevocabile insussistenti o non attribuibili al proposto cozza con la presunzione di innocenza ex art. 6, comma 2, Conv. e.d.u.

² Corte cost. , 24.1.2019, n. 24; Cass., Sez. un., 26.6.2014, n. 4880; Cass., Sez. V, 5.1.2021, n. 182; Cass., Sez. I, 17.7. 2015, n. 31209; Cass., Sez. V, 30.11.2020, n. 182; Cass., Sez. II, 19.1.2018, n. 11846; Cass., Sez. V, 8.10.2019, n. 48090; Cass., Sez. II, 30.4.2013, n. 26774; Cass., Sez. I, 19.4.2018, n. 43826.

Infatti, la Corte e.d.u. ha riconosciuto che, mentre l'art. 27 della Costituzione si riferisce soltanto al sistema processuale penale, l'art. 6, comma 2, della Conv. e.d.u. attiene a qualsiasi accusa di un reato, anche estranea ad una accusa penale e persino ad un procedimento giurisdizionale (Corte e.d.u., Grande Camera, 12.7.2013, *Allen v. Regno Unito*; Corte e.d.u., Sez. III, 1.3.2007, *Geerings v. Paesi Bassi*; Corte e.d.u., Sez. III, 20.10.2020, *Pasquini v. San Marino*).

Pertanto, il principio di innocenza deve intendersi come regola non solo di giudizio, ma anche di trattamento e quindi si estende a tutti i procedimenti ulteriori rispetto al proscioglimento dell'accusato in sede penale, imponendo un divieto a pubblici ufficiali e autorità di trattare il soggetto assolto come se fosse effettivamente colpevole del reato a lui imputato, pena la violazione sostanziale del principio convenzionale. In particolare, la Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato che "il principio della presunzione di innocenza sancito dal paragrafo 2 dell'articolo 6 figura fra gli elementi del processo equo richiesto dal paragrafo 1 della stessa disposizione" (Corte e.d.u., 19.12.1989, *Kamasinski v. Austria*) e che esso "non si limita a una semplice garanzia procedurale in materia penale. La sua portata è più ampia ed esige che nessun rappresentante dello Stato o di un'autorità pubblica dichiari che una persona è colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un Tribunale" (Corte e.d.u., 10.2.1995, *Allenet de Ribemont v. Francia*; Corte e.d.u., Sez. III, 30.6.2009, *Viorel Burzo v. Romania*; Corte e.d.u., Sez. II, 14.1.2014, *Stefanelli v/ Italia*).

L'affermazione è ricorrente nella giurisprudenza della Corte e.d.u., che ribadisce come l'art. 6, comma 2, della Conv. e.d.u. attiene, per la sua generale formulazione, a qualsiasi accusa di un reato - anche estranea ad una accusa penale e persino ad un procedimento giurisdizionale - e il suo campo di applicazione si estende a tutti i procedimenti ulteriori rispetto al proscioglimento definitivo dell'accusato, quando "le questioni sollevate in queste procedure costituivano un corollario ed un complemento dei procedimenti penali in questione nell'ambito dei quali il ricorrente aveva la qualità di accusato".

Pertanto, "una volta che una sentenza di proscioglimento è diventata definitiva - anche se si tratta di un proscioglimento con il beneficio del dubbio conformemente all'articolo 6, comma 2, - esprimere dubbi sulla colpevolezza, compresi quelli basati sui motivi del proscioglimento, non è compatibile con la presunzione di innocenza. In effetti, decisioni giudiziarie successive o dichiarazioni che emanano da autorità pubbliche possono porre un problema dal punto di vista dell'articolo 6 § 2 se equivalgono ad una constatazione di colpevolezza che disconosce, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell'accusato" (Corte e.d.u., Sez. II, 10.4.2012, *Lorenzetti v. Italia*; Corte e.d.u., 9.11. 2004, *Del Latte v. Paesi Bassi*)³.

³ Il principio è stato affermato in un caso in cui era in discussione la decisione della Corte dei conti in materia di risarcimento del danno all'immagine subito da

Ciò premesso, la Corte e.d.u. ha rilevato che allo scopo di garantire effettività al diritto garantito

dall'art. 6, comma 2, Conv. e.d.u. occorre "evitare che i soggetti che hanno beneficiato di un'assoluzione o di una sospensione delle imputazioni vengano trattati da pubblici ufficiali o autorità come se fossero effettivamente colpevoli del reato loro imputato (Alien, sopra citata).

Invero, ove non si predisponesse tale forma di tutela le garanzie di cui all'art. 6 par. 2 C.e.d.u. rischierebbero di diventare puramente teoriche.

In tale ottica, ogniqualevolta si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 6, comma 2, Conv. e.d.u. nell'ambito di un procedimento successivo, è fondamentale la dimostrazione di un nesso tra il tra il procedimento penale concluso e l'azione giudiziaria susseguente, un nesso che può consistere anche nei collegamenti processuali, quale quello di aver esaminato gli atti del fascicolo principale ed avere fondato la decisione successiva proprio sul contenuto di tale decisione.

In sintesi, presunzione di innocenza significa impedire che i soggetti che hanno beneficiato di un'assoluzione siano trattati da pubblici ufficiali o da altre autorità come se fossero di fatto colpevoli dei reati di cui sono stati accusati: "la presunzione di innocenza esige che si tenga conto, in ogni procedimento successivo, di qualsiasi natura, del fatto che l'interessato non sia stato condannato" (par. 92 della sentenza Rigolio, cit.) e che in tale prospettiva, le espressioni utilizzate dall'autorità giudicante sono di fondamentale importanza (parr. 95 e 96).

Perciò, la sentenza in esame osserva che non solo l'accusa nel procedimento penale e quella nel procedimento di prevenzione si fondano sulla medesima contestazione in fatto, in quanto entrambi i procedimenti presuppongono, in via diretta o indiretta, la responsabilità penale relativa ad un reato ma che, nel caso in cui il proposto sia stato sottoposto a procedimento penale, la "condanna per delitto" costituisce il presupposto stesso dell'applicazione della misura di prevenzione e, applicando il principio della Corte e.d.u. ne deriva che una volta che una sentenza di assoluzione è diventata definitiva – anche se si trattasse di assoluzione con il beneficio del dubbio - non è solo lesivo del principio di non contraddizione dell'ordinamento assumere un fatto, negato dalla sentenza di assoluzione, come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità ma che è incompatibile con il principio di presunzione di innocenza, come innanzi ricostruito, che decisioni giudiziarie successive disconoscano, deliberatamente, il precedente proscioglimento dell'accusato.

un'amministrazione pubblica ad opera di un amministratore (Corte e.d.u., Sez. I, 9.3.2023, Rigolio v/Italia).



La sentenza conclude, perciò, che, facendo applicazione dei principi fin qui enunciati, non possono, essere valutate ai fini della riconducibilità del proposto alla categoria tipica di riferimento quelle condotte che il giudice penale nell'esercizio della sua funzione cognitiva ha ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella loro dimensione fattuale o giuridica.

5. Conclusioni.

La pronuncia in commento merita perciò piena condivisione. Essa, infatti, non solo attua la presunzione di innocenza, prescritta sia dall'art. 27, comma 2, Cost. che dall'art. 6, comma 2, Conv. e.d.u., ma interpreta anche correttamente l'autonomia dell'azione di prevenzione dettata dall'art. 29 del "codice antimafia" e, in definitiva, giudica con buon senso, il che non guasta mai in materia di giustizia.